



Mentre da decenni si parla di introdurre nel Codice Penale i delitti ambientali, si svuotano di contenuti i pochissimi delitti già esistenti...

DELITTI AMBIENTALI: L'ITALIA A DUE VELOCITA'...

Editoriale a cura del Dott. Maurizio Santoloci

Delitti ambientali.

Sono passati diversi lustri da quando si è iniziato a proporre l'inserimento di queste nuove fattispecie criminose nel Codice Penale. Diverse legislature in questi decenni sono iniziate e terminate. Sono cambiati governi e assetti politici, ma tutto è rimasto solo sulla carta. Bei progetti che poi nessuno ha mai approvato. E – mi sembra – non tira aria buona neppure per una approvazione futura a tempi ragionevoli.

Però qualcosa nel frattempo è stato fatto: abbiamo svuotato di contenuto qualche (unico e raro) delitto già esistente ed abbiamo evitato - di fatto e sostanzialmente - di recepire la Direttiva europea sui reati ambientali.

Insomma, sui delitti ambientali l'Italia viaggia a due velocità. Da una parte si promettono (a chiacchiere) innovazioni più severe nel Codice Penale, e dall'altra (con i fatti concreti) si demolisce quel poco (ma veramente poco...) che già esiste.

L'ultima, più recente e clamorosa conferma di questo stato di cose è stato l'incredibile e silente, seppur indiretto, intervento demolitorio sul gravissimo ed importantissimo delitto di incendio boschivo (art. 423/bis del Codice Penale).

Non occorre un docente universitario per illustrare e capire che il reato di incendio boschivo è un delitto di straordinaria rilevanza per contrastare i criminali incendiari boschivi, soprattutto quelli dolosi. Le cronache di ogni estate ci documentano - purtroppo - come il crimine di incendio boschivo sia tra i reati ambientali più devastanti operato sistematicamente ed in modo seriale sul nostro territorio. Dunque, appare elementare che il delitto di incendio boschivo è una fattispecie criminosa assolutamente prioritaria nella strategia di contrasto verso questo dilagante e devastante fenomeno.



Nella logica comune, specialmente dopo le ultime estati in cui i nostri boschi sono stati letteralmente messi a ferro e fuoco da parte di questi criminali, penso che a nessuno poteva venire in mente di intervenire per ridurre la portata preventiva repressiva di questo importantissimo reato. Ed invece no. Qui ci sbagliamo. Perché a qualcuno, invece, è venuto in mente proprio questo. E tale idea è venuta in mente ai nostri organi politici e legislativi.

Così il paradosso è stato che, mentre in alcune sedi si riproponeva nuovamente (e giustamente) la necessità di introdurre nuovi delitti ambientali del Codice Penale, le nostre sfere politiche/legislative agivano esattamente in senso contrario. Intervenivano (con il decreto-legge 1 luglio 2013 n. 78) sul delitto di incendio boschivo svuotandolo praticamente di ogni contenuto preventivo e repressivo. Così non solo fino ad oggi non abbiamo varato nessun nuovo delitto ambientale, ma in modo incredibile, siamo riusciti perfino a demolire uno dei pochi delitti ambientali certi e sicuri che esistono nel Codice Penale.

Su questa operazione politica abbiamo già ampiamente esposto in alcuni nostri interventi di denuncia sul tema, atteso che peraltro la modifica era talmente tecnica, silente ed indiretta che sostanzialmente era passata quasi inosservata. Dopo la nostra denuncia, vi sono state importanti prese di posizione delle forze sociali e culturali e speriamo che in sede di conversione in legge di questo decreto-legge qualcosa verrà modificato.

Per farla breve, ma anche per dare conto al lettore del contenuto di questo significativo intervento demolitorio a livello giuridico, riportiamo per completezza in nota il nostro primo intervento sul tema pubblicato il 10 luglio 2013 su questa nostra testata giornalistica on line.¹

¹ **Una incredibile conseguenza delle disposizioni del D.L. 1 luglio 2013 n. 78 in piena stagione di allerta rischio per gli incendi boschivi - Un regalo per i criminali ambientali: niente più carcere per chi incendia (anche dolosamente) un bosco.....** A cura del Dott. Maurizio Santoloci

La notizia appare a prima vista incredibile. Ma è (purtroppo) vera. In piena stagione di allerta rischio per gli incendi boschivi, dopo le ampie devastazioni del territorio dovute alle fiamme nelle aree boscate della scorsa estate, viene varato un provvedimento che di fatto in sede di



espiatione di pena elimina il carcere per i criminali responsabili di aver provocato – anche dolosamente – appunto un incendio boschivo. E questo – nel contesto del c.d. “decreto svuota carceri” – per contribuire al programma di riduzione della popolazione carceraria. Ma vediamo nei dettagli cosa è successo. Preliminarmente va ricordato – a beneficio dei lettori non esperti di diritto – che l’art. 423/bis del Codice Penale prevede l’importante reato di incendio boschivo. Un delitto basilare per il contrasto ai criminali incendiari di ogni categoria. Infatti tale articolo riporta nel primo comma il caso dell’incendio boschivo doloso (dunque che riguarda i veri e propri criminali incendiari), con una previsione di pena della reclusione da quattro a dieci anni; nel secondo comma prevede invece il caso dell’incendio boschivo colposo (punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni). Seguono poi nel terzo comma la previsione di un aumento di pena se dall’incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette, nel quarto comma altro aumento di pena se dall’incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all’ambiente. Come appare evidente, si tratta di un reato di importanza straordinaria ai fini preventivi e repressivi rispetto al gravissimo e dilagante fenomeno degli incendi boschivi; dunque, un delitto cardine nel contesto del diritto ambientale, delitto che certamente non può essere inquadrato nella categoria dei c.d. “reati minori” (salvo il voler considerare “reato minore” il crimine di devastare con il fuoco il nostro restante e superstito patrimonio boschivo). Dunque, se il soggetto imputato di tale grave reato (nella forma dolosa in primo luogo, ma poi anche nella forma colposa) dopo la conclusione della fase processuale viene riconosciuto colpevole verrà condannato comunque ad una pena di reclusione (pena detentiva) e dopo il passaggio in giudicato della sentenza (quando cioè sono esaurite in pratica tutte le fasi dei possibili appelli e ricorsi) si procederà con l’esecuzione della pena stessa. In pratica, viene data esecuzione alla carcerazione vera e propria per l’espiatione della pena (salvo che nel caso specifico la pena stessa non sia stata soggetta alla sospensione condizionale se il soggetto e l’entità della pena consentivano la concessione di tale beneficio). Questa procedura è disciplinata dall’art. 656 del Codice di Procedura Penale il quale nel primo comma recita che “quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione”. Appare evidente che – come in tutta la tipologia dei reati di maggiore danno sociale – la certezza della pena e della sua effettiva espiatione è un deterrente importante nella politica generale di contrasto verso i crimini come quello in esame. Cancellare tale certezza e tale prospettiva di espiatione, significa di fatto svuotare la portata preventiva e repressiva del reato e ridurlo in modo profondo nella sua potenziale rilevanza operativa. Tuttavia il citato art. 656 C.P.P. nel quinto comma prevede una forma – per così dire – “attenuata” di esecuzione della pena. Infatti dispone che in alcuni casi minori specificatamente previsti come livello di pene, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9 dello stesso articolo, ne sospende l’esecuzione. Sostanzialmente, si apre una strada alternativa per sostituire l’espiatione della pena detentiva in carcere con altre forme di espiatione più “leggere”, tra le quali – ad esempio – l’affidamento in prova ai servizi sociali o gli arresti domiciliari. Appare evidente che la *ratio legis* di tale previsione è collegata al



presupposto che i soggetti condannati in via definitiva che beneficiano di tale forma “attenuata” e diversificata di espiatione della pena (in pratica, per essere chiari; evitano il carcere...) hanno commesso reati di minore rilevanza, danno e pericolosità sociale. Ed infatti lo stesso art. 656 (ed è questo poi il punto che ci interessa direttamente in questa sede) nel successivo comma 9 pone dei limiti alla possibilità di attivare questa procedura più favorevole, ed elenca una serie di reati che evidentemente sono stati ritenuti fino ad oggi di particolare disvalore sociale e di maggiore danno collettivo e – dunque – i soggetti dichiarati con sentenza di condanna definitiva responsabili di tali reati non possono beneficiare di tale procedura “attenuata”. Un modello di coerenza generale rispetto alla *ratio legis* sopra citata che fino ad oggi è stato ragionevole e realistico. Infatti tra i reati che il successivo comma 9 prevedeva come inibenti per tale procedura era indicato – tra l’altro – anche l’art. 433/bis del Codice Penale. Il concetto era chiaro. Anche se la sentenza di condanna per un criminale incendiario rientrava come pena irrogata a livello di quantificazione nella previsione dello schema del quinto comma dello stesso art. 656 C.P.P., se il titolo del reato era quello di incendio boschivo tale procedura “attenuata” non poteva essere attivata. In pratica, sempre per essere più chiari, tale soggetto doveva comunque espiare la pena detentiva della reclusione in un carcere. Appare evidente che fino ad oggi – evidentemente e giustamente – il crimine di incendio boschivo era stato ritenuto delitto di particolare allarme e danno sociale e – di conseguenza – doveva essere escluso dall’alveo dei reati (minori) per i quali era possibile la procedura per la espiatione della pena in modo diverso senza carcere. Ed è su questo delicatissimo e rilevante punto procedurale che è intervenuto il D.L. 1 luglio 2013 n. 78 con le conseguenze che stiamo esaminando. La modifica normativa è apparentemente sottile e silente, e forse per questo non è stata forse fino ad oggi recepita a livello di informazione generale nella reale portata delle sue conseguenze pratiche. Infatti nel contesto del citato D.L. 1 luglio 2013 n. 78 (“Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013 (in attesa di conversione), che introduce – si sottolinea – dei meccanismi che riducono le ipotesi di carcerazione dei soggetti che non presentano una elevata pericolosità (ricorrendo determinati presupposti), tra le modifiche maggiormente rilevanti va segnalata – appunto – la revisione dell’art. 656 del Codice di Procedura Penale, che – come abbiamo visto – prevede l’immediata carcerazione dei soli condannati in via definitiva. Il punto di interesse in questa sede è che tale decreto nell’art. 1 stabilisce la cancellazione dell’art. 423/bis del Codice Penale dal contesto del comma 9 dell’art. 656 C.P.P. Cade così la pregressa – e logica – inibizione per attivare la procedura di espiatione pena “attenuata” a carico dei criminali incendiari responsabili anche di incendi boschivi dolosi. In altre parole, da oggi chi brucia anche dolosamente un bosco può prevedere che se sarà individuato anche in caso di condanna (necessariamente alla pena della reclusione) poi comunque in sede di espiatione della pena non finirà in carcere per scontare la pena stessa ma potrà beneficiare della procedura “attenuata” che abbiamo sopra visto. Mi sembra che – di fatto – il reato di incendio boschivo (anche nella forma criminale/dolosa) viene sostanzialmente gettato nel calderone dei “reati minori”. E che il divieto di attivare le



procedure esecutive “attenuate” riguardi comunque i reati di maggiore allarme e danno sociale è confermato dal fatto che il decreto attiva poi l’inibizione – ad esempio – per il reato 572, secondo comma, ed il reato di cui 612-bis, terzo comma, del codice penale (rispettivamente maltrattamento in famiglia a danno di minori di anni 14 e atti persecutori a danno di minori, donne in stato di gravidanza, disabili o commessi con armi). Giustissimo ampliare la sfera di previsione a tali reati. Ma perché togliere il reato di incendio boschivo? Ora, le riflessioni sono diverse. In primo luogo, sulle conseguenze. I criminali incendiari dolosi e – soprattutto e spesso – i loro mandanti sanno che da oggi nonostante le devastazioni al territorio che andranno a provocare, realisticamente non finiranno in galera. Questo, tenendo conto che abbiamo a che fare con veri e propri criminali, spesso azionati da interessi milionari ed a volte connessi a forme di connessione con criminalità organizzata, non può che essere la demolizione radicale di ogni effettivo deterrente e repressivo del reato di incendio boschivo. Non credo che siano necessari grandi teoremi giuridici per percepire come a fronte di tali forme criminali il fatto di aver sostanzialmente eliminato il carcere come forma di espiazione di pena ed il fatto di aver sempre di fatto derubricato e delegittimato il reato ex art. 423/bis nel novero dei “reati minori”, oggi peraltro in piena stagione di allerta per incendi boschivi, non può che sortire un effetto nefasto sulla prevenzione di tali incendi devastanti. E’ veramente sconcertante che mentre da anni si parla (e si parla solo...) della necessità di introdurre nel nostro ordinamento giuridico i famosi delitti ambientali, uno dei pochi (veri) delitti ambientali che sono vigenti venga di fatto svuotato nella sua portata deterrente e repressiva in questo modo. In secondo luogo, va rilevato che – come è noto a tutti coloro che operano nel settore – da sempre individuare un criminale incendiario doloso, raccogliere prove sufficienti a suo carico ed arrivare ad una sentenza di condanna è molto difficile. Questo perché logicamente l’incendiario nel momento in cui le fiamme si attivano si è già dileguato e la flagranza è un caso rarissimo. Servono dunque indagini difficili, complesse, spesso con sofisticati mezzi scientifici, impiego di personale specializzato, tempi rilevanti per giungere a tali identificazioni. Questo ha portato fino ad oggi ad una oggettiva statistica di soggetti condannati realmente bassa, a fronte di sforzi investigativi immensi che peraltro generano rilevanti costi per l’erario. Si tratta di un numero esiguo di soggetti che certamente erano (e sono e saranno) irrilevanti ai fini del problema del sovraffollamento delle carceri... Verosimilmente la scarcerazione di tali soggetti incide in modo irrilevante sul problema della eccessiva popolazione carceraria. Dunque perché, a fronte di tale modesto ed irrilevante effetto ai fini della finalità del decreto-legge, in dosimetria di confronto con il danno sociale ed ambientale che tale provvedimento può indirettamente contribuire a causare, si è deciso di adottare il provvedimento stesso? Inoltre: appare altrettanto sorprendente che il decreto legge in questione – parallelamente al reato di incendio boschivo - ha eliminato il divieto della sopra citata procedura di espiazione pena “attenuata” anche per il reato di cui all’art. 624/bis de Codice Penale: furto in abitazione e “scippo”. Anche in tali casi, non credo che si debba essere fini giuristi per dedurre che eliminando dalla previsione di cui opera furti nelle abitazioni o “scippi” ai danni delle persone su strada la prospettiva di andare poi in galera per



In precedenza, altra significativa tappa del percorso di non varare alcun delitto ambientale è stato in modo chiaro e palese il (mancato di fatto) recepimento della Direttiva europea sui reati ambientali (D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 di recepimento della Direttiva 2008/99/CE). Nessun delitto è stato inserito nel nostro sistema giuridico, sorvolando sul fatto che praticamente il quasi totale impianto dei nostri (pochi e scarni) reati ambientali è rappresentato da contravvenzioni (molte delle quali oblazionabili). Sono stati inseriti due soli nuovi reati, sempre contravvenzionali. Uno, l' articolo 733-bis (*Danneggiamento di habitat*) nel Codice Penale, il quale punisce con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro *“Chiunque distrugge o comunque deteriora in modo significativo un habitat all'interno di un sito protetto”*. Dunque, per fare un paragone, come abbiamo sopra accennato, si tratta non di un reato-delitto ma di un reato-contravvenzione. E già questo basterebbe a documentare come siamo ancora nei “reati minori”... Poi la pena: non c'è minimo, ed è prevista solo la pena massima; il che significa che il minimo è cinque giorni di arresto... (arresto, non reclusione, si badi). Il che significa che in teoria in caso di condanna o di patteggiamento comunque il responsabile può sperare di essere condannato – quanto alla pena detentiva - a cinque giorni di arresto (trasformando poi con la conversione della pena i cinque giorni in ammenda

scontare la pena, non potrà che aversi come effetto indiretto un abbassamento del livello di prevenzione generale verso questi altri reati. Resta infine da chiedersi come è possibile oggi utilizzare un decreto-legge per modifiche così radicali, importanti e – francamente – dai caratteri di urgenza veramente invisibili. Peraltro si tratta di una modifica varata nel periodo estivo quando – realisticamente – i livelli di percezione (e reazione politica e sociale e culturale) sono tradizionalmente attenuanti dal clima balneare. Auspichiamo – dunque – un movimento di opinione generale che percepisce ed affronti questo tema, prima della definitiva conversione in legge di questo decreto. I tempi sono stretti, ed è stagione di vacanze. Fino ad oggi vi sono spazi per intervenire a livello legislativo per cancellare questa incomprensibile modifica. Una volta convertito in legge la modifica sarà definitiva. Il tema interessa qualcuno? Maurizio Santoloci - *Pubblicato il 10 luglio 2013*

Per un video dell'autore su tale tema su you tube – canale “Diritto all'ambiente” – “Eliminato il carcere per chi brucia i boschi!”:
<https://www.youtube.com/watch?v=2IIXfnmPmYk&feature=c4overview&list=UUfLXTTxkHIUoB7EecCFXbw>



arriviamo che il grande disastro ambientale può venire a “costare” in tutto € 250,00 x 5 = € totale € 1.250,00 + qualche altro euro per la pena già dell’ammenda; somme che possono anche essere rateizzate e pagate comodamente). Poi c’è la perla giuridica del nuovo articolo 727-bis (*Uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette*) il quale prevede al primo comma che *salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l’arresto da uno a sei mesi o con l’ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.* Il secondo comma è dello stesso tenore per le specie vegetali.

Ogni commento credo che sia superfluo. Per fortuna una nostra iniziale interpretazione tendente a sostenere che questo inutile ed irragionevole reato non si applica sul nostro territorio per tutta la fauna selvatica atteso che i reati previsti dalla legge sulla tutela della fauna e l’esercizio della caccia (n. 157/92) sono più gravi, è stata subito confermata dalla prima sentenza in merito varata dal Tribunale di Torino (Sez. III Penale - sentenza del 24 novembre 2011 n. 4466) e dunque il danno potenziale derivante da tale nuova fattispecie è stato limitato ed azzerato di conseguenza.

Ma questa è la vera e pratica situazione oggi esistente a livello normativo in Italia a livello ambientale.

Si parla della introduzioni dei delitti ambientali nel Codice Penale fin dall’estate del 1997; il documento della allora Commissione Ecomafia, della quale ho avuto l’onore di far parte, aveva delineato una serie di delitti ambientali concreti, diretti ed al passo con i tempi. Il Consiglio dei Ministri aveva approvato in tempi brevi quel testo che poi fu sottoposto all’esame del Parlamento.²

² Dal testo della relazione illustrativa: “E’ ormai generalmente avvertita la necessità di introdurre nel sistema penale un gruppo omogeneo di norme che tutelino l’ambiente, e che quindi superino la pluralità di normative disorganiche sparse in diversi testi di legge, che rendono estremamente difficoltosa la percezione di esse sia da parte del cittadino che da parte dell’interprete. Fra le due possibili opzioni di politica criminale, e cioè quella di creare un testo unico, oppure di inserire una serie di nuove fattispecie nell’ambito del codice penale,



si è preferito seguire questa seconda soluzione, giacché essa è stata adottata in alcune fra le più importanti codificazioni europee, come il codice penale tedesco ed il recentissimo codice penale spagnolo, e vista la preferenza espressa in questo senso anche nello schema di disegno di legge delega per un nuovo codice penale italiano del 1992. La ragione principale dell'inserimento di tali nuove fattispecie criminose nell'ambito del codice penale risiede infatti indubbiamente in una maggiore attitudine alla sintesi della normazione codicistica e per una finalità che potremmo definire di "orientamento culturale" dei cittadini, volta a definire a livello normativo-codicistico i beni giuridici fondanti la convivenza civile nella società. Le fattispecie criminose di cui si tratta hanno, a nostro giudizio, trovato la migliore collocazione nel libro II del codice penale, dopo il titolo VI, riguardante i delitti contro l'incolumità pubblica, in un autonomo titolo, il VI bis, appositamente denominato: "Delitti contro l'ambiente". Da ciò emerge una seconda caratteristica delle fattispecie criminose in questione, e cioè il passaggio dalla tradizionale utilizzazione in ipotesi del genere di figure contravvenzionali, allo strumento maggiormente repressivo del delitto, e ciò per esprimere soprattutto il ben maggiore disvalore di tali violazioni, ed inoltre per evitare che entrino in funzione quei meccanismi prescrizionali tanto frequenti nelle contravvenzioni. Ciò ha comportato necessariamente la mutazione della struttura della fattispecie da reato di pericolo astratto, spesso utilizzato nelle fattispecie contravvenzionali - che rimangono infatti non toccate dal presente disegno di legge-, a quello di pericolo concreto fino alla introduzione di forme di reato di danno, previsto in specifiche circostanze aggravanti, seguendo il paradigma del reato aggravato dall'evento. Nella formulazione di dette fattispecie criminose, a livello delittuoso, si è cercato anche di uniformarsi al recente progetto di "Convenzione del Consiglio d'Europa per il diritto penale ambientale" del 1996, che infatti ha suggerito delle fattispecie criminose ricostruite sulla base dei reati di pericolo concreto. Entrando ora più specificamente nell'esame delle nuove ipotesi delittuose, è necessario preliminarmente effettuare taluni brevi considerazioni sul bene giuridico protetto, e cioè l'ambiente". A questo proposito si è ritenuto, sull'onda anche di recenti codificazioni europee, di adottare una nozione ampia del bene ambiente, non limitata soltanto ai tradizionali elementi dell'aria, dell'acqua o del suolo, ma estesa anche al patrimonio naturale. Si sono infatti previste due fattispecie base, e cioè i delitti di "inquinamento ambientale" (art. 452 bis) e quelli di "alterazione del patrimonio naturale" (art. 452 ter). Come in precedenza osservato, le due fattispecie in questione sono costruite sul modello del reato di pericolo concreto, con la previsione altresì di una serie di aggravanti, se il pericolo si concretizza in un danno. E' stato previsto il divieto di dichiarare l'equivalenza o la prevalenza delle circostanze attenuanti rispetto a quelle aggravanti al fine di evitare che, in ipotesi di rilevante danno all'ambiente, di concreto pericolo per la vita o l'incolumità delle persone o addirittura di disastro ambientale, possa essere applicata la pena prevista per i semplici casi di pericolo di deterioramento dello stato dell'aria, dell'acqua o del suolo. Accanto a tali fattispecie base, si propone l'introduzione di ulteriori ipotesi delittuose, fra le quali in primo luogo è da menzionare quella relativa al traffico illecito di rifiuti (art. 452 quater), che si è resa necessaria in quanto una



Ed è finita lì. Non è stata rigettata l'approvazione, semplicemente il testo è stato vaporizzato nel nulla. Come poi ogni altra proposta seguente negli anni successivi. Non sono state rigettate, si sono estinte per disinteresse generale. Il che è peggio di una mancata approvazione esplicita.

Nel frattempo i crimini ambientali sono cresciuti con una velocità pari solo al giro incalcolabile degli interessi e dei profitti che si è riusciti a trarre dalle varie attività illecite sul territorio, fino a fondersi in modo inscindibile con i reati a danno della salute pubblica stante gli effetti micidiali dei vari traffici, inquinamenti, sotterramenti e devastazioni di ogni tipo.

Altra Italia a due velocità. Mentre il crimine ambientale andava (e va ancora oggi avanti) a tutta forza, le reazioni normative e procedurali di contrasto delle nostre leggi andavano (e vanno tutt'oggi) in senso inverso, tra depenalizzazioni ufficiali e decriminalizzazioni striscianti di fatto.

corrispondente ipotesi contenuta nell'art. 53 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22, essendo di natura puramente contravvenzionale, si è già dimostrata di ridotta efficacia general-preventiva, rispetto alla invece notevole gravità del relativo illecito. Il secondo comma dell'art. 452 quater prevede una pena più severa se si tratta di rifiuti ad alta radioattività. Con l'art. 452 quinquies si è poi inteso introdurre un'ipotesi delittuosa relativa alla c.d. frode in materia ambientale, che incrimina non solo la falsificazione, ma anche l'omissione della documentazione prescritta dalla normativa ambientale, nonché il far uso di tale falsa documentazione al fine di commettere uno dei reati precedentemente descritti, ovvero di conseguirne l'impunità. Venendo poi incontro alla necessità sempre più avvertita di combattere le c.d. "ecomafie", si è ritenuto opportuno di introdurre una circostanza aggravante per i casi di associazione a delinquere avente tra le finalità quella di commettere reati ambientali. E' poi prevista (art.452 septies) una forma di pentimento operoso, sulla falsariga dell'ultimo comma dell'art. 56 c.p., (ove è prevista la possibilità di diminuire la pena fino a due terzi laddove l'autore rimuova il pericolo o elimini la situazione da lui provocata "prima che ne derivi un deterioramento rilevante"). Questa fattispecie è modellata sul paradigma di una corrispondente ipotesi esistente nel codice penale tedesco, ove ha dato buoni frutti, e costituisce un ulteriore incentivo alla remissione in pristino, "anticipato" rispetto al meccanismo della sospensione condizionale della pena. L'art. 452 octies stabilisce riduzioni di pena nell'ipotesi di delitti colposi. Sono infine previste (art.542 nonies) specifiche pene accessorie e l'obbligo di ripristino in caso di condanna."

Il tutto condito con una ancora non del tutto sopita eterna lotta culturale sulla gestione delle “competenze”, e cioè a chi spettava (e spetta ancora oggi) il dovere di contrasto verso queste perniciose forme criminali.

Gli effetti sono sotto gli occhi di tutti, Anzi, sotto la terra di tutti. Basta vedere le ultime gigantesche discariche di rifiuti pericolosi scoperte dal Nord al Sud con i terribili riversamenti di ogni tipo di sostanze tossiche operati mentre in altre sedi si dibatteva sulle carte in ordine al tema delitti ambientali sì / delitti ambientali no.

E continuiamo ancora a dibattere. E loro continuano a sotterrare.

Maurizio Santoloci

Pubblicato il 23 luglio 2013